



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 48

ORIGINALE

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA CONSERVARE.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 20:18 presso il Centro Sociale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Alberto	Consigliere	Presente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gallucci Felice	Consigliere	Presente
Sebastianutti Matteo	Consigliere	Presente
Cepparo Gaia	Consigliere	Assente
Pressacco Enrico	Consigliere	Presente
Peres Cinzia	Consigliere	Assente
Picco Alberto	Consigliere	Presente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Corrado Barbara	Consigliere	Assente
Picco Ivano	Consigliere	Presente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Si dà atto della presenza dell'Assessore Esterno Da Pozzo Maurizia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal Responsabile dell'Area FINANZIARIA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Flaibano, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Flaibano anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento

obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Flaibano ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 40 del 14/10/2017;

RICHIAMATO il precedente piano annuale di razionalizzazione periodica delle partecipate del 2019 già adottato dal Comune di Flaibano ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 53 del 18/12/2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

TENUTO CONTO di quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal comma 5-bis dell'art. 24 introdotto dall'art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019 - Legge 145/2018 che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'eventuale alienazione prevista per le partecipazioni relative alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, per finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche;

RILEVATO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Flaibano non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e così riassumibili per ciascuna delle società partecipate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE FISCALE	% QUOTA COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	EVENTUALI NOTE
CAFC SPA	00158530303	0,799313	Mantenimento senza azioni di razionalizzazione	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

DENOMINAZIONE SOCIETA'	SOCIETA' TRAMITE	CODICE FISCALE	% QUOTA COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	EVENTUALI NOTE
FRIULAB Srl	CAFC SPA	02214410306	0,650641	Mantenimento senza azioni di razionalizzazione	
BANCA di CIVIDALE	CAFC SPA	00249360306	0,00003917	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.	Dismissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/09/2017 ed avviata la conseguente procedura di vendita che attualmente in corso. Si presume il perfezionamento della vendita entro il 2021

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la mancanza o invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace il conseguente atto di alienazione delle partecipazioni nello stesso individuate come da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

PROPONE

1. di RICONOSCERE e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Flaibano alla data del 31/12/2019 individuandole come da documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
3. di INDIVIDUARE nell'Allegato A) le partecipazioni da razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modalità ivi indicate per ciascuna di esse;
4. di DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tale scopo la Giunta comunale riferirà al Consiglio in merito all'attuazione di quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
7. di inviare pertanto la presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 21 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSANDRO PANDOLFO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 21 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSANDRO PANDOLFO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n.10, con voto unanime, palese, favorevole

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
Pandolfo Alessandro

Il Segretario Comunale
Riotto Lucia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/01/2021 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17/01/2021.

Flaibano, lì 03/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Luigina Bisaro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/01/2021 al 17/01/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
Luigina Bisaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

alla data dell'adozione

alla data di compiuta pubblicazione
